

77. Constituitiva di tutta la macchina e gl' momenti sopra quali s'aggi-
tava, dovea farsi p' tutti e non p' una sola parte. La distinzione
tra Nobili e sudditi era vera in apparenza ma non nei vantaggi,
perchè non era ora la quale potesse paragonarsi al valore inestima-
bile del comando, ed alla prerogativa insigna di esser membra d'un
Corpo libero, e serbano qual era il M. E. anche li nostri prevalso poter
avanzare p' le vie del merito e della virtù la propria gloria e con gli
onori, che dipendeva la Patria, e con Mag. Reggimenti e Benefizj di molto
luce e splendore ai quali nessun suddito può mai amirare. Quanto
alle difese la prudenza de Giudici in tutti i Tribunali distinguere il Cri-
migo e la pena dalla semplice ammonizione e correzione. Nel Castiga-
re anche gl' inquisitori far uso delle difese come attestano molti, che
furono in quel tempo. Ma nel correggere e nell' ammonire non occorre
questo, perchè potevano sapere le cognizioni, che con ogni cautela
e retitudine si procuravano fondate acciò gli uomini, e special-
mente i Giovani, repressi con modo inaspettato nei primi anni dei
loro errori, concepissero pavore, e si emendassero. A questo contegno
vedersi giornalmente l'utilità, e però non poter alterare quest'ordine
senza disordinare la macchina. In oltre non poter sopprimere la scienza
di uomini onorati, che con una mendacia si disonore il Tribunale
pubblicando in faccia al Mondo, che non si dava a Rei la difesa, e met-
tendo mano in un Rito, che si voleva scartare, e occupato da tanto
tempo di tempo.

Fecero queste riflessioni qualche tempo nell'animo dei due sebben
parvero ogni possibile dissimulazione. Sul momento però risigliarono
alcuna parte degli usati argomenti, e si ridussero a due partiti. L'
uno di negare il fatto, che nel Tribunale si usava la distinzione di
Castigo da correzione. Poichè dicevano, correzione non poter dirsi la
deportazione imperiosa di un capo di 40 a Venda di un inquisi-
tor della Biade a Palma, e di un Avvocato a Verona. In questi
casi di pene tutte gravissime, le quali in persone costituite in dignità
dovevano uguagliarsi alla morte Civile, non esseri usate difese, perchè
era certo e notorio, che que' cittadini era preli dalle loro sedi, senza
veder faccia di Giudice, e senza nemmeno sapere le cose. Dunque
essere necessario, o introdurre se non è, o confermare se vi è l'uso delle
difese